

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "FAEDESFA.COM"

Oggi, 10 novembre 2013 alle ore 10.00 in Fratta Polesine, Via Beata S. Chiara Bosatta n. 17/b tra i suddetti componenti: Baldo Alessandro, Bordin Majla, De battisti Barbara, Faedo Marina, Pasello Lino, Peratello Enzo, Pezzuolo Andrea, Sterza Tomas, Zambello Damiano si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1

E' costituita l'Associazione **FAEDESFA.COM**.

L'organizzazione è democratica, non ha fini di lucro e assume la forma giuridica di Associazione con sede in Fratta Polesine, Via Beata S. Chiara Bosatta n. 17/b.

In caso di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, l'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in ogni qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

Le finalità che si propone l'Associazione sono in particolare:

raccolta fondi da destinare ad attività benefiche da realizzare sul territorio nazionale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari e componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. La raccolta fondi sarà effettuata principalmente tramite contributi degli associati e l'organizzazione di manifestazioni quali ad esempio: spettacoli musicali e teatrali, raduni di motociclisti e automobilistici e intrattenimenti di vario genere con la presenza di stand gastronomici e qualsiasi genere di manifestazione utile al raggiungimento dello scopo associativo.

L'elenco sopra indicato è a titolo esemplificativo e non si intende esaustivo.

Art. 3

L'associazione è regolata dallo statuto che, sottoscritto dai componenti, si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Il Consiglio direttivo dell'Associazione FAEDESFA.COM è stato eletto dall'assemblea in data odierna ed è composto dai seguenti membri:


Presidente: Pezzuolo Andrea

Consiglieri: Baldo Alessandro, Bordin Majla, De battisti Barbara, Faedo Marina, Pasello Lino, Peratello Enzo, Sterza Tomas, Zambello Damiano

Art. 5

Per quanto non previsto si rimanda allo statuto dell'associazione che, qui di seguito allegato, è letto, discusso e approvato all'unanimità.

Cognome e nome	Residenza	Codice Fiscale	Firma
Baldo Alessandro	Via A. De Gasperi 427 Fratta Polesine (RO)	BLDLSN65S24D788O	
Majla Bordin	Via Palazzine 3442 Fratta Polesine (RO)	BRDMJL80R42E522YA	
De battisti Barbara	Via L. Guanella 15 Fratta Polesine (RO)	DBTBRR76T54E522L	
Faedo Marina	Via B. S. Chiara Bosatta 17/b Fratta Polesine (RO)	FDAMRN72H57E522C	
Pasello Lino	Via B. S. Chiara Bosatta 48 Fratta Polesine (RO)	PSLLNI64L24D788P	
Peratello Enzo	Via F. Oroboni 14/2 Fratta Polesine (RO)	PRTNZE67B21D788P	
Pezzuolo Andrea	Viale Aldo Moro, 6 Villanova del Ghebbo (RO)	PZZNDR75L08H620C	
Sterza Tomas	Via L. Guanella 15 Fratta Polesine (RO)	STRTMS74S07E522M	
Zambello Damiano	Via Palazzine 3442 Fratta Polesine (RO)	ZMBDMN76B16E522C	



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI BOVIGO

Registrazione 21 NOV 2013

di N. 3284 Serie 3

Liquidati € 158.00
autoservizi 1.00

L'ORIGINALI

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Mercuri

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale Giuseppe Conzatti

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Attilia Rosson



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FAEDESFA.COM"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione denominata: **"FAEDESFA.COM"** con sede in Via Beata Suor Chiara Bosatta n. 17/b nel Comune di Fratta Polesine Codice Fiscale 03034440292
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
raccolta fondi da destinare ad attività benefiche da realizzare sul territorio nazionale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari e componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. La raccolta fondi sarà effettuata principalmente tramite contributi degli associati e l'organizzazione di manifestazioni quali ad esempio: spettacoli musicali e teatrali, raduni di motociclisti e automobilistici e intrattenimenti di vario genere con la presenza di stand gastronomici e qualsiasi genere di manifestazione utile al raggiungimento dello scopo associativo.

L'elenco sopra indicato è a titolo esemplificativo e non si intende esaustivo.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
3. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 3 categorie di soci:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci maggiori d'età hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.



4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, senza diritto al rimborso della quota associativa annuale.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (via email) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e tramite pubblica affissione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.


ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

[Handwritten signatures at the bottom of the page]



2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 membri ad un numero massimo 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Revisori dei conti)

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore esterno scelto possibilmente fra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

2. particolare il Revisore Contabile:

verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;

verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

-esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il Revisore Contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. E' rieleggibile.

Il Revisore è un organo facoltativo nominato dal consiglio direttivo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali previste dal decreto Lgs. 460/97 dell'associazione.

1. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Barbara DePalma

ne finalizzati
ari;



Moisture

Rich Both Mike B ³ Brian Hays John Demco



2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Per ottenere una maggiore trasparenza e comprensione dei dati dell'associazione si prevede di gestire la contabilità con il metodo della partita doppia e conseguenti rendiconti economici-patrimoniali per competenza.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 467/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Roberto De Bellis

Roberto De Bellis


Roberto De Bellis

21 NOV 2013
ALLEGATO all'atto reg. n. _____
al N. 3284 Mod. S. 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO _____

Pietro Marconi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Competenze Civili



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE _____
Attilio